



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Maria Riolo	Presidente
dott. Mauro Bonaretti	Consigliere
dott.ssa Rossana De Corato	Consigliera
dott.ssa Vittoria Cerasi	Consigliere
dott.ssa Maura Carta	Consigliere
dott.ssa Rita Gasparo	Referendario
dott. Francesco Liguori	Referendario (relatore)
dott.ssa Adriana Caroselli	Referendario
dott. Francesco Testi	Referendario
dott.ssa Iole Genua	Referendario

nell'adunanza in camera di consiglio del 17 gennaio 2024 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

sulla richiesta di parere della Provincia di Brescia

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTA la richiesta di parere del presidente della Provincia di Brescia pervenuta il 3 gennaio 2024 (SC_LOM - I - 88 - 3/1/2024) tramite il consiglio delle autonomie locali;

VISTA l'ordinanza n. 5 del 4 gennaio 2024, con la quale la Presidente della Sezione ha disposto la trattazione della richiesta di parere nell'odierna adunanza;

UDITO il relatore, referendario Francesco Liguori;

PREMESSO

Il presidente della Provincia di Brescia, dopo una premessa in fatto e in diritto sui rapporti dell'ente locale con un consorzio di bonifica, chiede a questa Sezione «se ricorrono le condizioni affinché il “Consorzio di Bonifica Chiese” venga escluso dall'Area di consolidamento (elenco 2) del Bilancio Consolidato del Gruppo Provincia di Brescia».

CONSIDERATO

1. La richiesta di parere proviene dal legale rappresentante dell'ente locale per il tramite del consiglio delle autonomie locali, ed è pertanto ammissibile sotto il profilo soggettivo. La richiesta è altrettanto ammissibile sotto il profilo oggettivo, secondo il costante orientamento della giurisprudenza consultiva di questa Corte, a patto di considerare il quesito nella prospettiva di generalità e astrattezza che condiziona la funzione consultiva delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti (da ultimo, deliberazione della Sezione delle autonomie n. 2/SEZAUT/2023/QMIG del 9 marzo 2023, pagine 10 e 11).
2. Il quesito formulato dalla Provincia di Brescia, dunque, mira a conoscere l'avviso di questa Sezione sulla possibilità di escludere dal perimetro di consolidamento un ente strumentale partecipato (articolo 11-ter, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e punto 2.2 dell'allegato 4/4 «Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato»), per «impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento» (punto 3.1, lettera b, del richiamato allegato 4/4). Dopo aver correttamente individuato la disciplina primaria e attuativa, infatti, l'interrogante espone le difficoltà riscontrate nell'ottenere dal consorzio di bonifica le informazioni e la documentazione necessarie per il processo di consolidamento.
3. La Sezione ritiene necessario richiamare testualmente il pertinente passo del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, per evidenziarne la portata e l'esatto ambito di applicazione:

3. Attività preliminari al consolidamento dei bilanci del gruppo:

3.1. Individuazione degli enti da considerare per la predisposizione del bilancio consolidato

Al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo predispongono due distinti elenchi concernenti:

- 1) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
- 2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.

[...]

Gli enti e le società del gruppo compresi nell'elenco di cui al punto 1 possono non essere inseriti nell'elenco di cui al punto 2 nei casi di:

[...]

- b) *Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento* in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione".

4. Come fatto palese dal tenore letterale delle disposizioni sopra riportate, quindi, l'ente locale a capo del "gruppo amministrazione pubblica", definito dal cosiddetto elenco 1, può ben escludere dal cosiddetto elenco 2, ovvero dal perimetro del consolidamento, gli enti e le società compresi nel primo elenco nei casi di «impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento». La lettura completa della citata lettera b, peraltro, e in particolare del secondo periodo, evidenzia senza margine di dubbio che:

I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali).

5. Ne risulta chiaramente il carattere eccezionale e straordinario, e perciò non suscettibile di interpretazione, neppure analogica o estensiva, dell'impossibilità che giustifica l'esclusione di enti e società che compongono il gruppo amministrazione pubblica dal perimetro del consolidamento.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia – esprime come segue il proprio avviso sulla richiesta di parere del presidente della Provincia di Brescia:

«I casi di esclusione di enti e società che compongono il gruppo amministrazione pubblica dal perimetro del consolidamento, per l'impossibilità di reperire le informazioni necessarie in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate, sono estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Non è pertanto ammessa l'interpretazione, neppure analogica o estensiva, dei casi e dell'impossibilità che giustificano l'esclusione».

Così deliberato nella camera di consiglio del 17 gennaio 2024.

L'estensore
(Francesco Liguori)

Il Presidente
(Maria Riolo)

Depositata in Segreteria il 19 gennaio 2024

Il Funzionario preposto
al servizio di supporto
(Susanna De Bernardis)